

ORDINE AVVOCATI LECCE
- 8 GIU 2022
Data Arrivo _____
Prot. N° _____ 10340



TRIBUNALE DI LECCE

Protocollo d'intesa in materia di Patrocinio a Spese dello Stato nei procedimenti civili di primo grado

Premessa

Alla luce delle frequenti problematiche applicative emerse in sede civile, con riferimento alla normativa del patrocinio a spese dello Stato di cui al dpr n. 115/2002, è sorta l'esigenza di profilare una prassi condivisa e, in particolare, modelli standardizzati per la liquidazione delle competenze del difensore della parte ammessa al beneficio di legge nei procedimenti civili che presentino caratteristiche di serialità.

Si auspica, infatti, che la condivisione di siffatti modelli tra magistratura e avvocatura (chiamata a svolgere, con la Commissione Patrocinio a Spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, un ruolo essenziale nella fase di ammissione anticipata al beneficio sia pure limitato alla valutazione dell'enunciazioni in fatto ed in diritto e delle dichiarazioni della parte istante in ordine alla sussistenza del requisito reddituale) possa comportare tanto la riduzione delle controversie in materia di opposizione a decreto di liquidazione, tanto la risoluzione di taluni aspetti procedurali che, come si dirà nel prosieguo, comportano un ritardo alla pronta evasione delle istanze di liquidazione presentate dai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Se, da un lato, pare inevitabile che determinati settori del contenzioso civile non possano essere ricondotti a prassi seriali e ripetitive, sicché la liquidazione delle relative competenze in materia di cd. gratuito patrocinio spetta al giudice del singolo procedimento, deputato a vagliare la natura dell'affare, la complessità della vicenda, la qualità del lavoro svolto dal difensore, per altro verso, gli operatori giuridici del settore (come dimostrano la comunicazione n. 6-C-17 del 10.5.2017 del Consiglio Nazionale Forense, nonché la circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2018) avvertono fortemente l'esigenza di interpretare in maniera uniforme la normativa in oggetto al fine di rendere conoscibile e fruibile la disciplina applicabile nel caso concreto e fornire delle linee guida per quantificare le spettanze del difensore della parte ammessa al beneficio nei procedimenti civili.

Tanto premesso, il presente protocollo, da un lato, si propone di regolamentare in maniera più dettagliata la fase istruttoria del procedimento di liquidazione, in modo che le parti abbiano coscienza sin dal momento della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato degli oneri di

[Handwritten signatures]

documentazione necessari ai fini della liquidazione – così sollevando il difensore medesimo o la Polizia Tributaria dal sopperire alle lacune che si possono presentare al momento della richiesta di liquidazione - dall'altro lato, prevede l'adozione di criteri conformi di liquidazione nelle materie che si prestano ad un trattamento standardizzato, nel rispetto del d.m. n. 55/2014, ossia: procedimenti in materia di protezione internazionale e procedimenti in materia di famiglia.

RP 3R AJP Q Cu W d

1) Profili generali.

L'istanza di liquidazione - documentazione allegata

Gli artt. 79 e 136 d.P.R. n. 115/2002 sanciscono il dovere giudice di verificare le condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dell'erario al momento dell'ammissione all'istituto e al momento della liquidazione delle competenze: ne discende l'onere, per la parte ammessa, di allegare agli atti del singolo procedimento la documentazione a corredo della domanda di ammissione *ex art. 76* del citato decreto, nonché tutta la documentazione relativa alla eventuale variazione del reddito dell'istante al momento della richiesta di liquidazione.

Occorre, infatti, precisare che, per quanto concerne il Tribunale civile di Lecce, l'arretrato patologico rappresenta ad oggi la criticità più evidente – attestandosi circa 30.000 procedure pendenti – nonostante la produttività media che si mantiene sulla soglia dell'1,32%, in linea con gli standard nazionali: se ne desume la pendenza, dinanzi al tribunale salentino, di un elevatissimo numero di procedure ultratriennali, in relazione alle quali sorge l'esigenza del magistrato di avere la disponibilità anche della documentazione aggiornata relativa ai redditi della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato al momento della definizione della causa, e quindi della liquidazione dei compensi del difensore, in modo da esercitare il controllo sulle condizioni di ammissibilità – **originarie e sopravvenute** - prescritto dalla legge.

Del resto, il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi tenere conto, al riguardo, anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione, come assegno di divorzio o di mantenimento, per il coniuge e/o per i figli, reddito di cittadinanza), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione (Cass. n. 15458/2020).

Appare utile sottolineare che, ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, non rileva il reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Conseguentemente, al momento della richiesta di liquidazione del compenso del difensore occorre che siano versati agli atti del fascicolo del singolo procedimento:

- istanza e delibera di ammissione al beneficio di legge e tutta la documentazione relativa alla fase di ammissione anticipata;
- documentazione attestante i redditi dell'istante e di ogni familiare convivente che copra tutto il periodo intercorrente tra la domanda di ammissione al beneficio e la data di definizione del procedimento (in quanto le variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'istituto sono quelle fino alla data della definizione della causa);



- comunicazioni relative alle variazioni di reddito (art. 79 lett. d) t.u.);

L'istanza, corredata dalla suddetta documentazione, deve pervenire al giudice prima dell'emissione del provvedimento che definisce la fase di giudizio cui si riferisce l'istanza medesima (art. 83 d.P.R. n. 115/2002) al fine di evitare ritardi nell'emissione dei decreti di pagamento – che saranno in tal caso emessi contestualmente al provvedimento che definisce la fase di giudizio; ove l'istanza – e la documentazione a corredo – sia depositata dopo la definizione della fase di giudizio cui si riferisce, il decreto di pagamento sarà emesso nel termine di sessanta giorni.

L'istanza dovrà essere inserita sul sistema SIAMM e successivamente depositata nel fascicolo telematico unitamente al documento denominato “istanza” generato dal sistema SIAMM.

Nel caso in cui il difensore non abbia la disponibilità della documentazione fiscale aggiornata, su richiesta dello stesso, il magistrato può concedergli l'autorizzazione ad ottenere la certificazione reddituale dell'istante e dei familiari conviventi dall'Agenzia delle Entrate.

Nella deliberazione dell'istanza di liquidazione, le indicazioni in ordine al luogo di residenza, al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla consistenza degli introiti delineate personalmente, dalla parte ammessa al beneficio prevalgono comunque sui riscontri documentali, ove difformi.

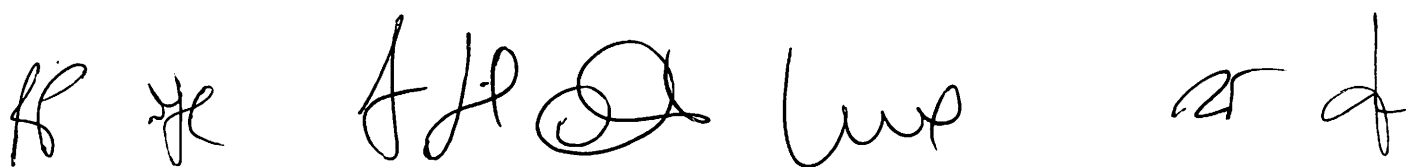
Dichiarazione “redditi zero”

La dichiarazione di totale assenza di redditi, presentata in sede di ammissione anticipata al Consiglio dell'Ordine, in mancanza di adeguata motivazione e dell'indicazione delle fonti di sostentamento dell'istante, non può essere ritenuta *tout court* attendibile e, pertanto, potrà condurre alla revoca del beneficio, previa eventuale sollecitazione all'integrazione dei documenti e/o previa attivazione dei controlli formali e sostanziali previsti dalla legge.

Richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore del beneficiario

Sebbene parte della giurisprudenza ritenga che debba essere revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora il difensore della parte ammessa si dichiari antistatario, per aver anticipato le spese dovute per la controversia e chiedi la condanna diretta del soccombente al rimborso delle spese, essendo incompatibili i due istituti, tuttavia, appare più aderente al dettato normativo l'opposta tesi, avallata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che evidenzia come l'art. 136 TU spese di giustizia elencando i casi tassativi in cui può essere disposta la revoca del beneficio, non contempli l'ipotesi di richiesta di distrazione delle spese.

Vista la sostanziale indisponibilità del diritto di rimborso delle spese di lite (spettante necessariamente allo Stato, ai sensi dell'art. 133, D.P.R. n. 115/2002) deve essere, piuttosto, l'esistenza e permanente efficacia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a privare di effetti la richiesta di distrazione e non il contrario, sicché sarà la richiesta di distrazione proposta dal difensore della parte ammessa ad incorrere nella sanzione processuale della inammissibilità (Cass. S.U. n. 8561/2021 e n. 30418/2019).



2) Criteri di liquidazione

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime, tenuto però conto della riduzione ex art. 130, D.P.R. 115/2002, applicata ai suddetti valori minimi (Cass. n. 15006/2021, n. 31404/2019, n. 26643/2011).

Il Giudice, al fine di adeguare il compenso alla complessità dell'attività prestata, dovrà tenere conto, secondo quanto stabilito dall'art.4 D.M. 55/2014, *“delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”*; in particolare, per la fase istruttoria costituiscono elementi da valorizzarsi ai fini della valutazione della complessità della fase *“le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte”* (art.4, comma 5, lett. c, D.M. 55/2014).

Del resto, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 60, V comma r.d. n. 1578/1933 consente al giudice, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo, ponendo l'onere di motivare espressamente ed analiticamente circa la sussistenza di tale circostanza, obbligo di motivazione che permane per effetto dell'art. 4 L. n. 794/1942 - che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà - il quale, indicando il limite massimo della riduzione degli onorari, integra la previsione di cui al citato art. 60, e, quindi, presuppone che detta riduzione sia motivata.

Orbene, fatti tali premesse, in applicazione del citato DM n. 55/2014, modificato da ultimo dal DM n. 37/2018, appare utile prevedere che, di regola, gli importi liquidati in favore del difensore della parte ammessa al beneficio siano parametrati alla complessità della specifica controversia, potendosi individuare tre categorie di controversie, sulla scorta dei criteri enunciati dall'art. 4 della citata disposizione: semplice, media e complessa.

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, dunque, occorrerà tra l'altro tener conto:

- a) dei mezzi istruttori espletati,

- b) della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
- c) del pregio dell'attività prestata, da desumersi anche attraverso tecniche redazionali degli atti improntate a criteri di chiarezza espositiva, sinteticità, assenza di motivi di impugnazione e/o gravame meramente defatiganti e/o manifestamente infondati, dall'esame di questioni controverse in giurisprudenza.

Tutte le cifre indicate nel presente protocollo sono da intendersi al netto della riduzione del 50% prevista per legge in materia di patrocinio a spese dello Stato.

A ciascun importo andranno sommati gli accessori di legge (15% Rimborso Spese Generali, 4% c.p.a., 22% IVA).

Nella liquidazione si terrà conto anche (laddove documentate) delle spese amministrative sopportate dal difensore per la presentazione della istanza di ammissione ai sensi dell'art. 131 n. 4 lett.a) DPR 115/2002.

Tabelle per la liquidazione

Nelle tabelle A) e B) si propongono standard comuni per la liquidazione delle competenze professionali rispettivamente in materia di protezione internazionale e di separazione e divorzi, che si prestano ad un trattamento standardizzato, ferma restando la facoltà, per il singolo giudice, di discostarsene qualora ravvisi elementi caratterizzanti, nel caso concreto, che rendono opportuna la liquidazione secondo criteri specifici.

La tabella C) è redatta, ai fini di una rapida consultazione, attraverso un mero calcolo aritmetico in base ai parametri forensi attualmente vigenti.

Tali tabelle saranno oggetto di adeguamento e/o di revisione all'esito di eventuali interventi legislativi sui parametri forensi.



MACROAREE

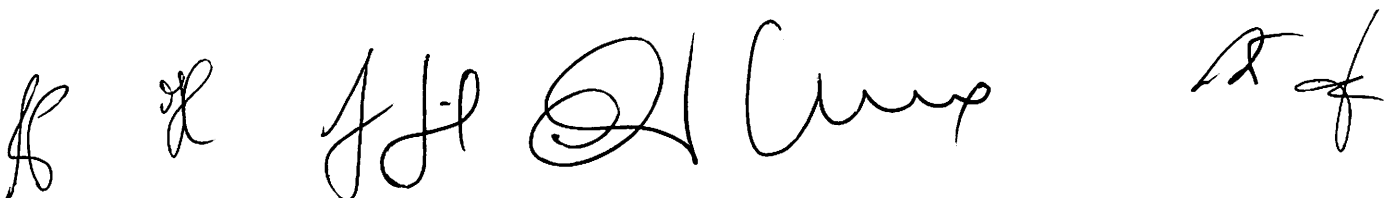
A) Protezione internazionale:

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, *“fino al momento in cui è in corso l'istruttoria del procedimento amministrativo per il permesso di soggiorno ovvero per il riconoscimento dello "status" di rifugiato dello straniero, la tutela giurisdizionale di quest'ultimo deve garantirsi anche con l'ammissione al gratuito patrocinio, divenendo irregolare la posizione dello straniero solo con l'espulsione, per la impugnazione della quale allo straniero, in posizione ormai irregolare, è comunque riconosciuto eccezionalmente il diritto al patrocinio a spese dello Stato”* (Cass. n. 24378/2011, n. 30019/2017 e n. 164/2018).

Il comma 17 dell'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 dispone: *“quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto”*; tuttavia, come chiarito dalla Corte di Cassazione, *“in materia di protezione internazionale, la revoca dell'ammissione al patrocinio e spese dello Stato è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell'ammissione, sia l'avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui all'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell'infondatezza della domanda”* (Cass. n. 27203/2020 e n. 20002/2020).

Fatti tali premesse, per quanto attiene precipuamente alle voci di liquidazione secondo il prospetto sotto delineato con la tabella A), si è tenuto conto:

- della diversità dei riti che seguono le controversie devolute alla competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea (ex art. 3 D.L. n. 13/2017 convertito con L. n. 46/2017), ovvero a seconda che seguano il rito sommario di cognizione (a sua volta, distinguendosi controversie che seguano il rito ex art. 702 bis a trattazione monocratica o collegiale) o la procedura delineata dagli artt. 35 d. lgs. n. 286/2008 e 737 c.p.c., rientrante nell'alveo della volontaria giurisdizione;
- della serialità delle controversie che caratterizzano la maggior parte delle materie devolute alla sezione specializzata – si rammenta che, tra l'anno 2016 e il 2018 è stata registrata una

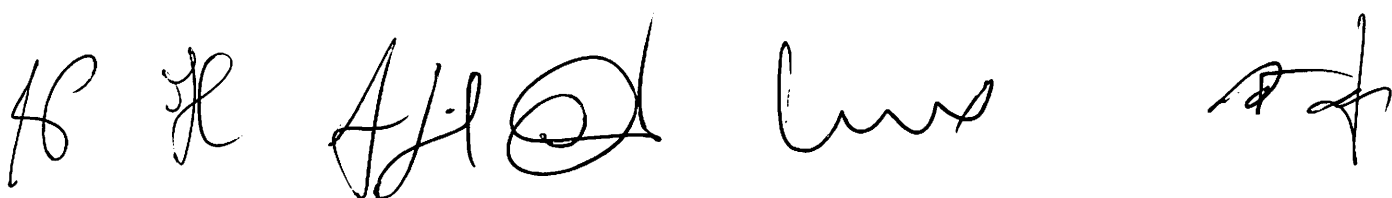


media di circa 1300 iscrizioni annue di tali procedure (n. 1011 nell' anno 2016; n. 993 nell'anno 2017; 1920 nell'anno 2018);

- dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (art. 4 IV comma DM n. 55/2014), essendo fondate, la stragrande maggioranza delle richieste di protezione internazionale, oltre che sulla storia personale del richiedente asilo – e dunque in base al racconto dell'istante - su dati oggettivi risultanti dalle C.O.I. (*Country of Origin Information*) disponibili in rete;
- dell'assenza, di regola, della fase istruttoria: trattandosi di un procedimento di carattere impugnatorio del provvedimento amministrativo sfavorevole emesso dalla p.a. competente, i documenti e, più in generale, gli elementi probatori a sostegno del gravame vengono prodotti con il ricorso, rientrando, dunque, nella fase introduttiva e di studio (art. 4, V comma lett. a) del DM n. 55/2014), ovvero in sede di discussione, e dunque riconducibili alla fase decisionale;

N.B. Istanze di sospensiva

È opportuno chiarire, con riguardo alle istanze di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione che la liquidazione di tale fase cautelare, per i difensori ammessi al p.s.S., avverrà unitamente al merito, sulla scorta dell'interpretazione ermeneutica fornita dal medesimo giudice di legittimità – secondo cui spetta alla S.C. adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell'art. 385 cod. proc. civ., con la sentenza di rigetto, sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell'art. 373 cod. proc. civ., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento (Cass. n. 7248/2009, n. 3341/2009, n. 17584/2005 e n. 3738/2004) – qualora l'esito del giudizio di cassazione comporti l'accoglimento del ricorso (spettando, in caso di rigetto, alla medesima S.C. provvedere alla liquidazione del p.s.S.), tenuto altresì conto della considerazione per la quale il tribunale decide sulla sospensiva solo sulla base del *periculum in mora*.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a stylized 'AG', a set of initials 'H', a large signature that appears to be 'A. H.', followed by a signature that looks like 'Lus', and finally a signature on the far right that resembles 'P. H.'.

A) TABELLA LIQUIDAZIONI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Rigetto impugnazione ex art. 702 bis	€ 600,00
Accoglimento impugnazione ex art. 702 bis	800,00
(casi speciali, 702 bis monocratico)	
Altri procedimenti accoglimento	Tra i € 900,00 e gli € 800,00
Altri procedimenti rigetto	€ 600,00
Convalida trattenimento D. L.vo 286/98 (non necessaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato)	Onorario avvocato d'ufficio: € 200 Onorario interprete: € 80,00
Accoglimento impugnazione ex art. 35, d.lgs. 25/2008	Status 900,00 Sussidiaria € 850,00 Umanitaria 800,00
Rigetto impugnazione ex art. 35, d.lgs. 25/2008	€ 600,00
Sospensione dell'esecuzione ex 373 c.p.c. per pendenza procedimento Cassazione	Non luogo a provvedere (liquid. unitamente al merito)
Mancata comparizione ricorrente in udienza	Decurtazione della somma di € 100,00 da liquidazione totale Decurtazione della somma di € 250,00 da liquidazione totale

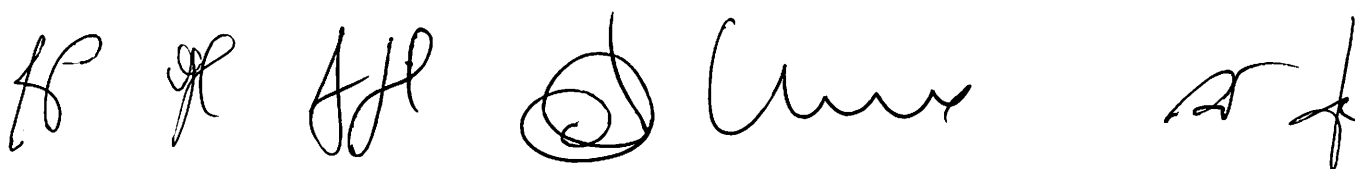
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and a signature on the right.

In caso di mancanza dell'intera fase decisionale (mancata comparizione udienza di discussione)	
Cessata materia del contendere/ rinuncia	€ 350,00
Incompatibilità o inammissibilità per tardività del ricorso Mancata prova relativa notifica del ricorso	REVOCA del beneficio
In tutti i casi in cui l'istanza di ammissione è successiva all'iscrizione al ruolo	Decurtazione della somma di € 250,00 da liquidazione totale
Spese giudizio a seguito di riassunzione della Cassazione	€ 1.000,00
Giudizio di rinvio Cassazione	Accoglimento € 600,00 Rigetto € 500,00

B) SEPARAZIONE E DIVORZI

I parametri che seguono configurano delle previsioni dettate con riferimento a procedimenti contraddistinti da una contenuta complessità rispetto ai profili fattuali e giuridici in contestazione, sicché potranno essere derogati in ragione delle particolarità del caso concreto.

SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI				
/	Se vi sia un difensore per ciascun coniuge, e un solo coniuge sia ammesso al patrocinio	Se entrambi i coniugi sono difesi da un solo difensore ed entrambi i coniugi siano ammessi al patrocinio	Se entrambi i coniugi sono difesi da un solo difensore, ed un solo coniuge sia ammesso al patrocinio	Se vi sia un difensore per ciascun coniuge ed entrambi i coniugi siano ammessi al patrocinio, a ciascun avvocato bisognerà liquidare
Senza figli	800	1000	500	€ 600 - 800
Con figli	1000	1200	600	€ 700-900
Se il procedimento viene abbandonato dopo la proposizione del ricorso (sia che si tratti di procedimento consensuale che di procedimento contenzioso)	€ 400	500	250	€ 300



SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI TRASFORMATI ALLA PRIMA UDIENZA	
Senza figli	1000
Con figli	1200
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI TRASFORMATI DOPO IL DEPOSITO DELLA MEMORIA INTEGRATIVA	
Senza figli	1.100
Con figli	1.300
SEPARAZIONI E DIVORZI TRASFORMATI DOPO IL DEPOSITO DELLE MEMORE ISTRUTTORIE	
1.800,	
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI TRASFORMATI DOPO L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA	
istruttoria breve	2.100
Articolata	FINO A 3.000
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTUMACIALI	
Senza istruttoria	900
Con istruttoria	1.300
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI	
La liquidazione andrà effettuata tenendo conto della complessità dell'attività effettivamente svolta, considerando che il minimo è:	
Senza istruttoria	€ 1500
Con istruttoria	€ 2000
PROCEDIMENTI DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI SI SEPARAZIONE E DIVORZIO	
La liquidazione andrà effettuata tenendo conto della complessità dell'attività effettivamente svolta, considerando che il minimo è:	
Senza istruttoria	1000

Con istruttoria	FINO A 1.500
Procedimenti ex artt. 148 c.c., 156 c.c., 316 bis c.c., 709 ter, ordini di protezione La liquidazione andrà effettuata tenendo conto della complessità dell'attività concretamente svolta, partendo da un minimo di € 800,00	

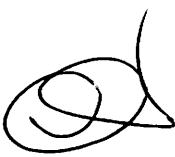
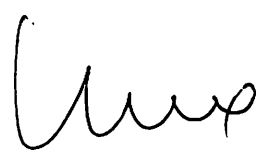
PROCEDIMENTI CONGIUNTI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO				
/	Se vi sia un difensore per ciascun genitore, e un solo genitore sia ammesso al patrocinio	Se entrambi i genitori sono difesi da un solo difensore ed entrambi i genitori siano ammessi al patrocinio	Se entrambi i genitori sono difesi da un solo difensore, ed un solo genitore sia ammesso al patrocinio	Se vi sia un difensore per ciascun genitore ed entrambi i genitori siano ammessi al patrocinio, a ciascun avvocato bisognerà liquidare
Con figli	€ 900,00	€ 1100,00	€ 600,00	Da 650 a 800
Se il procedimento viene abbandonato dopo la proposizione del ricorso (sia che si tratti di procedimento consensuale che di procedimento contenzioso)	€ 400,00	500	250	€ 300,
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO DEFINITI CON ACCORDO				
Senza istruttoria	900			
Con istruttoria	1.300			

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO CONTUMACIALI	
Senza istruttoria	900- 1500 SENZA ISTRUTTORIA
Con istruttoria	1.300-2.000 CON ISTRUTTORIA
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO La liquidazione andrà effettuata tenendo conto della complessità dell’attività effettivamente svolta, considerando che il minimo è:	
Senza istruttoria	1400,00
Con istruttoria	1800,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'K', a stylized 'Z', 'H', a circular mark, 'Lup', and a signature on the right.

c) STANDARD PARAMETRI CONTROVERSIE CIVILI

VALORE	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,00 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
FASE DI STUDIO	S: € 31,25 M: € 62,50 C: € 125,00	S: € 101,25 M: € 202,50 C: € 405,00	S: € 218,75 M: € 437,50 C: € 875,00	S: € 405,00 M: € 810,00 C: € 1620,00	S: € 607,50 M: € 1215,00 C: € 2430,00	S: € 843,75 M: € 1687,50 C: € 3375,00
FASE INTRODUTTIVA	S: € 31,25 M: € 62,50 C: € 125,00	S: € 101,25 M: € 202,50 C: € 405,00	S: € 185,00 M: € 370,00 C: € 740,00	S: € 286,75 M: € 573,50 C: € 1147,00	S: € 387,50 M: € 775,00 C: € 1550,00	S: € 556,75 M: € 1113,50 C: € 2227,00
FASE ISTRUTTORIA/ TRATTAZIONE	S: € 47,50 M: € 95,00 C: € 190,00	S: € 202,50 M: € 405,00 C: € 810,00	S: € 400,00 M: € 800,00 C: € 1600,00	S: € 430,00 M: € 860,00 C: € 1720,00	S: € 1350,00 M: € 2700,00 C: € 5400,00	S: € 2478,75 M: € 4957,50 C: € 9915,00
FASE DECISIONALE	S: € 47,50 M: € 95,00 C: € 190,00	S: € 202,50 M: € 405,00 C: € 810,00	S: € 405,00 M: € 810,00 C: € 1620,00	S: € 691,75 M: € 1383,50 C: € 2767,00	S: € 1012,50 M: € 2025,00 C: € 4050,00	S: € 1467,50 M: € 2935,00 C: € 5870,00
TOTALE	S: € 157,50 M: € 315,00 C: € 630,00	S: € 607,50 M: € 1215,00 C: € 2430,00	S: € 1208,75 M: € 2417,50 C: € 4835,00	S: € 1813,50 M: € 3627,00 C: € 7254,00	S: € 3357,50 M: € 6715,00 C: € 13430,00	S: € 5346,75 M: € 10693,50 C: € 21387,00

45     

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Le parti che sottoscrivono il presente Protocollo si adopereranno per assicurarne l'effettiva ed uniforme applicazione, che si riservano di verificare con cadenza annuale, attraverso la convocazione di un gruppo ristretto di osservatori formato dal Presidente del Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce o dai loro rispettivi delegati.

Lecce, 8 giugno 2022

La Commissione redigente

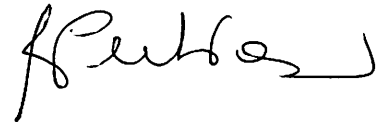
dott.ssa Caterina Stasi¹
(magistrato I sezione civile)

dott.ssa Francesca Caputo
(magistrato II sezione civile)

avv. Giuseppe Gallo
(Coordinatore Commissione PSS COA Lecce)

avv. Andrea Lanzilao
(Coordinatore Osservatorio Civile COA Lecce)

avv. Rita Perchiazzi
(Coordinatrice Osservatorio Famiglia e Minori COA Lecce)



dott. Roberto Tanisi
Presidente del Tribunale di Lecce



prof. avv. Antonio Tommaso De Mauro
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce

